L'Assonime sulla qualificazione dei proventi da assoggettare a sostitutiva

Utili/riserve con le pinze

Errore nell'affrancamento e sfuma il rimborso

DI ROSA BIANCOLLI

In caso di affrancamento degli utili/riserve di utili di fonte estera, non sono ammessi dubbi per la qualificazione dei proventi da assoggettare a imposta sostitutiva: un errore da parte del contribuente non darebbe diritto al rimborso.

Questa precisazione è contenuta, tra le altre, nella circolare 5/2023, pubblicata ieri da Assonime, che analizza l'art 1, commi 87-95, della legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) e il relativo regime opzionale, mirato a favorire il rientro di capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. Come specificato dall'associazione, "la peculiarità del regime è che l'individuazione nell'an e nel quantum di questi utili è rimessa al contribuente" e, pertanto, le imprese che intendono avvalersene sono chiamate a valutare attentamente quali proventi intendono rimpatriare con questo strumento, in modo da non commettere errori che comporterebbero un'imposizione fiscale più onerosa.

Si ricorda che l'istituto in questione è riservato ai soci (persone fisiche e persone giuridiche), che siano titolari di partecipazioni in società estere nell'ambito dello svolgimento di un'attività di impresa e permette la distribuzione di utili e riserve cd black list, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva, dunque, senza necessità di versare ulteriori imposte in Italia.

L'imposta dovuta per l'affrancamento è pari al 9% degli utili/riserve di utili per i soggetti Ires, o al 30% per i soci soggetti Irpef. Le citate aliquote sono ulteriormente riducibili di 3 punti percentuali (rispettivamente, al 6% o al 27%), nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) gli utili affrancati sono rimpatriati in Italia dal soggetto "controllante" entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta 2023;

ii) detti proventi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in un'apposita riserva di patrimonio netto.

L'importo della tassazione sostitutiva appare vantaggioso in caso di proventi relativi ai cd paradisi fiscali. Tuttavia queste riduzioni perdono ogni appeal, laddove il contribuente che opti per l'imposizione sostitutiva commetta l'errore di qualificare dei redditi di provenienza white list, come black list. Sul punto, Assonime precisa che la norma ha una portata generale, potendosi prendere in considerazione "gli utili conseguiti dalla partecipata estera a prescindere da quello che sarebbe il loro regime fiscale in caso di distribuzione".

La valutazione in merito alla quota degli utili di bilancio da assoggettare ad imposizione sostitutiva risulta così integralmente rimessa ai contribuenti interessati e, una volta esercitata l'opzione, non saranno ammessi ripensamenti. Pertanto, ad esempio, il socio che abbia considerato un determinato importo degli utili della partecipata estera, sul presupposto che si tratti di utili black list, e che riscontri solo successivamente che si tratta in tutto o in parte di utili white list, non potrà presentare alcuna istanza di rimborso. Infatti, a parere di Assonime, l'opzione per il regime di rimpatrio esclude la circostanza che l'imposta sostitutiva non sia più dovuta.

Ciò non toglie che una simile eventualità configurerebbe un indebito arricchimento da parte dell'erario (che incasserebbe un'imposta maggiore di quella dovuta), come opportunamente evidenziato dalla circolare in analisi. Su questo e su altri punti, si attende quindi il decreto attuativo della normativa, nella speranza che possa risolvere questi dubbi interpretativi.

© Riproduzione riservata

ODG AL DL 198

Organo di controllo, soglie su

Spiragli per l'innalzamento delle soglie per la nomina dell'organo di controllo. Le soglie potrebbero essere riviste al rialzo con contestuale stop a nuove proroghe del regime transitorio sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata. Il Senato in sede di approvazione del dl milleproroghe (198/2022 convertito in legge 14/2023) ha approvato un odg che impegna il Governo ad "avviare un percorso di ridefinizione delle soglie dimensionali o al meccanismo che determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo", a cui dare attuazione, nel primo provvedimento utile. Niente proroghe, quindi, ma un impegno al Governo, al fine di superare le non poche criticità, di avviare un percorso di ridefinizione dei parametri o del meccanismo che determina l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le società a responsabilità limitata. L'invito a fare presto arriva anche dalle associazioni di categoria (Confimi Industria, in primis) che, in una nota, evidenzia come si corra il rischio che i buoni propositi del codice della crisi diventino paradossalmente controproducenti generando la desertificazione di parte significativa del tessuto produttivo nazionale.

© Riproduzione riservata

CGT MODENA

I preventivi non sono deducibili

Preventivi e biglietti da visita, rilasciati dai clienti, non costituiscono una documentazione idonea a legittimare la deduzione di costi per spese di trasferta. Così la Cgt Modena (sentenza 456/2022) in una lite incardinata da una società, destinataria di un accertamento e svolgente l'attività di esecuzione di disegni meccanici per conto terzi. Tale esito origina dal principio secondo cui, con riguardo al reddito di impresa, perché un costo possa essere incluso tra componenti negative del reddito non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma è altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di una spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tali requisiti non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa. In tale materia le pronunce giurisprudenziali sono però spesso ondivaghe. Nel contenzioso instauratosi, la parte ricorrente produceva, tra l'altro, biglietti da visita e preventivi descritti come documenti consegnati dai clienti in occasione di visite fatte da rappresentanti della società con l'impiego del mezzo automobilistico e quindi suscettibili di costi. Il collegio emiliano ha ritenuto insufficiente tale documentazione, sebbene corredata dalla stampa del sito internet con le indicazioni stradali e la tipologia di attività svolta dalla società oggetto di visita; è stato invece ritenuto giudizialmente corretto l'operato dell'ufficio impositore che negando il raggiungimento della prova su tali contesti aveva però riconosciuto la deducibilità di quei costi di trasferta desumibili dalle banche dati a sua disposizione (es.: spesometro); "stralciata" infine la documentazione (definita comunque priva di valore) depositata dal ricorrente agli atti del processo ma non prodotta nella precedente fase di mediazione.

Antonino Russo

© Riproduzione riservata